



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# COMUNE DI VILLANOVAFRANCA Sud Sardegna

## UFFICIO SERVIZI SOCIALI

### BANDO DI CONCORSO

**PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11 - FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2023.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;
- Con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- Che con deliberazione n. 29/5 del 08/09/2023 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2023 (**NOTA RAS Assessorato dei Lavori Pubblici N. 36815 del 14.09.2023**).

### RENDE NOTO

**CHE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE, I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTOELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, A VALERE PER L'ANNO 2023, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.**

#### ART. 1

##### **Destinatari dei contributi**

Possono fare richiesta i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. Il Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica, con riferimento anche a sole determinate

## **Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 28/09/2022**

categorie. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Le unità immobiliari devono essere site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva e che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286;
2. residenza anagrafica nel Comune di **Villanovafranca** e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
3. La locazione deve: risultare da un contratto regolarmente registrato; sussistere al momento della presentazione della domanda; permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni.
4. non risultino titolari, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi della L.R. n. 13/89;

**Sono esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

**Non sono ammessi** a contributo per l'annualità 2023 gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

**Non sono ammessi** i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

**Non sono altresì ammessi** i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Per gli **immigrati extracomunitari** è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

### **ART. 2**

#### **Requisiti richiesti per ottenere i benefici**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

b) **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

Concorrono alla formulazione della graduatoria finale anche i seguenti elementi:

1. **trovarsi in una delle condizioni soggettive di cui all'art. 6, punti 3, 4, 5, 6,7,8;**
2. **trovarsi in una delle condizioni oggettive di cui all'art. 6, punti 1, 2, 3, 4.**

## **Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 28/09/2022**

**Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, o alla data di presentazione della domanda entro i termini stabiliti al bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.**

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

L'ammontare di contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, individuate dai Comuni nei relativi bandi di concorso.

### **ART. 3 Nucleo familiare**

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in argomento il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica che risulta al momento della pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/5/1989, N. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

### **ART. 4 Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n. 15/68 e artt. 1 e 2 del DPR 403/1998 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 secondo quanto stabilito dal D.Lgs 109/98 e 130/2000.

Le domande devono essere corredate dalla DSU e dal nuovo certificato ISEE in vigore dal 1° gennaio 2015 ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

### **ART. 5 Documentazione**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 2 e 4, legge 15/68, fatta eccezione per quello sotto elencate.

Per l'attribuzione del relativo punteggio sono necessari i seguenti documenti:

- a. DSU e certificato ISEE in corso di validità;
- b. certificato della competente ASL indicante le condizioni di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;
- c. certificato della competente ASL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario;
- d. certificato della competente ASL attestante antigienicità assoluta dell'alloggio;
- e. certificato di sfratto esecutivo o da eseguire per finita locazione.

### **ART. 6 Punteggi di selezione delle domande**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

#### **- CONDIZIONI SOGGETTIVE:**

<b>1) Reddito annuo imponibile</b> complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%.	<b>PUNTI 2</b>
--	----------------

**Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 28/09/2022**

<b>2) Reddito annuo imponibile</b> complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente dai redditi di cui all'art. 3, lett. a), compreso entro i limiti indicati all'art. 1, punto a2), con incidenza del canone superiore al 24%.	<b>PUNTI 1</b>
---	----------------

**Per il punto 1)**

<b>INCIDENZA CANONE SUL REDDITO</b>	
Fino a 14%	Punti 0
Dal 15 al 30 %	Punti 1
Dal 31 al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

Il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.098,74.

**Per il punto 2)**

<b>INCIDENZA CANONE SUL REDDITO</b>	
Fino al 24%	Punti 0
Dal 25 al 40%	Punti 1
Dal 41% al 50%	Punti 2
Oltre il 50%	Punti 3

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

<b>3)</b> Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3	<b>PUNTI 2</b>
---	----------------

<b>4)</b> Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte dell'autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 5)	<b>PUNTI 3</b>
---	----------------

<b>5)</b> Nuclei familiari con un unico genitore (es. vedovo e/o non coniugato) con minori a carico	<b>PUNTI 2</b>
---	----------------

<b>6)</b> Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilire la propria residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui ai punti 8)	<b>PUNTI 1</b>
--	----------------

<b>7)</b> Richiedenti ultra sessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minorenni a carico	<b>PUNTI 1</b>
--	----------------

<b>8)</b> Nuclei Familiari composti da cinque unità ed oltre	<b>PUNTI 1</b>
--	----------------

**- CONDIZIONI OGGETTIVE:**

1) Richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: a. Provvedimento esecutivo di sfratto b. Verbale di conciliazione giudiziaria c. Ordinanza di sgombero	<b>PUNTI 4</b>
--	----------------

## **Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 28/09/2022**

d. Provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio e. Provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato	
2) Situazione di coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (ex art. 9 comma 3°, lett. b) L.R. n. 13/89.	PUNTI 2
3) Abitazione in alloggio di assoluta antigiene, certificata dall'Azienda Sanitaria	PUNTI 2
4) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando (salvo i casi di abbandono dell'alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto) adibita ad abitazione (anche comprovata inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitario) ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica.	PUNTI 4

Non è cumulabile la condizione di cui al punto 1, lett. a), con le altre condizioni oggettive di cui ai successivi punti.

### **ART. 7**

#### **Formazione e pubblicazione della graduatoria**

##### **a) Istruttoria delle domande.**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando. In caso di incompletezza della stessa, si dà atto che i richiedenti verranno invitati a presentare le rettifiche e/o variazioni del caso.

##### **b) Formazione della graduatoria.**

Si procede alla formulazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente, viene pubblicata ed esposta per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente e ne viene data comunicazione per iscritto ai medesimi entro i termini di pubblicazione.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro 15 (quindici) giorni successivi alla pubblicazione.

Esaurito l'esame delle opposizioni, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

A parità di punteggio le domande saranno collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di ISEE. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

La data dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto di assistervi, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune.

### **ART. 8**

#### **Durata ed entità del contributo**

L'erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse che verranno assegnate dallo Stato e dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali somme siano divenute contabilmente disponibili.

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.*

## **Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 28/09/2022**

**L'entità del contributo** è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione all'ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando.

**Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:**

**ISEE del nucleo familiare = € 10.000;**

**canone annuo effettivo = € 3.600,00;**

**canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.**

**ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.**

**Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.**

Qualora il finanziamento RAS non fosse sufficiente a far fronte al reale fabbisogno 2023, si procederà all'assegnazione del finanziamento ai soggetti beneficiari e indicati in graduatoria, in misura proporzionale secondo il seguente calcolo:

**finanziamento assegnato dalla RAS**

**= % di rimborso sulla spesa effettivamente sostenuta**

**finanziamento richiesto alla RAS**

Per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e C. Il contributo verrà erogato per l'anno 2023 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione nel corrente anno.

### **ART. 9**

#### **Riserva nell'assegnazione delle risorse a favore di particolari categorie**

Ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del D.L. n. 21/2000 pubblicato in G.U. n. 46 del 25/2/2000 i conduttori aventi i requisiti di cui al D.M. LL.PP. 7/6/99, nei confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio dell'immobile, e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione, secondo le modalità stabili dalla legge n. 431/98, avranno la precedenza nell'assegnazione dei contributi.

### **ART. 10**

#### **Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione**

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure.

Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

#### **10.1 Reddito/Pensione di cittadinanza**

**Non sono ammessi** a contributo per l'annualità 2023 gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente.

## **10.2 Fondo inquilini morosi incolpevoli**

## **Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 28/09/2022**

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

### **10.3 Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)**

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

## **ART. 11**

### **Modalità di presentazione delle domande, raccolta e distribuzione**

La domanda deve essere presentata in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli forniti dal Comune, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte e dovrà essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione e il richiedente dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti previsti.

**Le domande presentate incomplete al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione.**

### **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande devono essere presentate e sottoscritte alla presenza di un Funzionario Comunale o con copia di un valido documento di identità del dichiarante **entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio on-line del comune.**

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale è regolare se la data del timbro di partenza è compresa entro le date sopradette e se corredata di copia fotostatica del documento di identità, al seguente indirizzo:

**Ufficio Servizi Sociali, Piazza Risorgimento, 18 09020 Villanovafranca (SU) tel. 070/9307592 – Fax: 070 9367253 - E-Mail: [ilaria.budruni@comune.villanovafranca.ca.it](mailto:ilaria.budruni@comune.villanovafranca.ca.it) - PEC, [protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it)**

L'Ufficio è aperto il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

Il bando e la modulistica è consultabile e scaricabile dal sito web del comune all'indirizzo [www.comune.villanovafranca.ca.it](http://www.comune.villanovafranca.ca.it) sezione news e bandi.

## **ART. 11**

### **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e 109/98 nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia.

Villanovafranca, lì 25.09.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Matteo Castangia